



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

DCA n.30 del 05/02/2024

OGGETTO: Struttura sanitaria privata gestita dalla società Clinica Villa Vittoria S.r.l., con sede legale e operativa nel comune di Antonimina in via Cavalier Ettore Ursino snc, localita' Bagni, P. IVA 01208350809 - Riconversione/trasformazione dell'accreditamento da n. 40 posti letto di RSA Anziani (R2) in n. 20 posti letto di RSA Anziani (R2) e n. 20 posti letto di RSA Nucleo Alzheimer (R2D)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

PREMESSO CHE

-l'Associazione Mutua Benevolentia, con sede legale in Locri in via Garibaldi n. 168, P. IVA 01208350809, gestore della struttura "Clinica Villa Vittoria" con sede operativa nel Comune di Antonimina (RC) via cav. Ettore Ursino snc è stata accreditata con DPGR n. 1/2011 per n. 40 posti letto di RSA Anziani (R2), n. 28 posti letto di Casa Protetta (R3) e n. 20 posti letto di Riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo continuativo;

-che con nota prot. n. 380958 del 20 novembre 2020 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare si è preso atto della trasformazione societaria dell'Associazione Mutua Benevolentia in Società a responsabilità limitata e del cambio di denominazione in "Clinica Villa Vittoria S.r.l.",

azioni soggette a semplice comunicazione ai sensi dell'art. 13, comma 8 del Regolamento attuativo della L.R. n. 24/2008, approvato con DCA n. 81/2016;

CONSIDERATO CHE, con pec del 21 maggio 2019, prot. n. 195611 del 21 maggio 2019, il Rappresentante legale dell'Associazione Mutua Benevolentia con sede legale in Locri in via Garibaldi n. 168, P. IVA 01208350809, gestore della struttura "Clinica Villa Vittoria" con sede operativa nel Comune di Antonimina (RC) via cav. Ettore Ursino snc, Loc. Bagni ha avanzato istanza di riconversione/trasformazione dell'autorizzazione/accreditamento dei n. 40 posti letto, accreditati con DPGR 1/2011, di RSA Anziani (R2) in n. 20 posti letto di RSA Anziani e n. 20 posti letto di RSA Nucleo Demenze (R2D);

CONSIDERATO che con DDG n. 300 del 12/01/2024, si è proceduto alla riconversione/trasformazione dell'autorizzazione sanitaria dei n.40 posti letto di RSA Anziani (R2) in n. 20 posti letto di RSA Anziani e n. 20 posti letto di RSA Nucleo Demenze (R2D) per la struttura privata denominata Clinica Villa Vittoria gestita dalla omonima Società con sede legale e operativa nel Comune di Antonimina in via Cavalier Ettore Ursino snc, Loc. Bagni, P. IVA 01208350809;

PRESO ATTO CHE il competente Settore del Dipartimento Salute e Welfare, con nota prot. n. 277239 del 14/06/2022 ha avviato la procedura per la verifica da parte dell'Organismo Tecnicamente Accreditante dei requisiti di accreditamento per come previsto dalla Legge n. 24/2008, dal DCA n. 81/2016 e dal DCA n. 95/2019;

VISTO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022 che, nel modificare e integrare il D.D.G. n. 11195 del 17/09/2019, ha disposto che "il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari e al settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dall'OTA stesso";

CONSIDERATO che, in ossequio a quanto previsto nel DCA n. 62/2022, con pec del 31/05//2023, prot. n. 247049 del 31/05/2023, pervenuta al settore competente, l'Ufficio Coordinamento dell'OTA ha trasmesso il rapporto finale di verifica dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, attestando il possesso dei requisiti di legge relativamente alla riconversione/trasformazione dell'accREDITAMENTO da n. 40 posti letto di RSA Anziani (R2) in 20 posti letto di RSA Anziani (R2) e n. 20 posti letto di RSA Nucleo Alzheimer (R2D);

RILEVATO CHE, per quanto sopra, ricorrono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di riconversione/trasformazione dell'accREDITAMENTO di che trattasi;

PRECISATO CHE:

-l'accREDITAMENTO è concesso, in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7 del D. Lgs. 502/92, modificato dalla legge n. 118/2022;

-le strutture sanitarie e socio-sanitarie devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accREDITAMENTO sanitario per le strutture private.

-il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento Salute e Welfare ed all'A.S.P. territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale.

-l'accREDITAMENTO non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato

l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

-l'accREDITAMENTO non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale -è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accREDITAMENTO;

-ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016, l'accREDITAMENTO, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accREDITAMENTO all'Azienda Sanitaria competente;

- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accREDITATO non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DISPOSTO CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accREDITATA;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute, l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

STABILITO che, per il rinnovo dell'accREDITAMENTO, deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R..24/2008 il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accREDITAMENTO apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere. Ai fini del rinnovo dell'accREDITAMENTO si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta.

DATO ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accREDITAMENTO e /o di revoca dello stesso;

VISTI:

- l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i “accREDITAMENTO istituzionale”;
- la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente “disciplina delle tasse sulle concessioni regionali”
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate “norme in materia di autorizzazione, accREDITAMENTO, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante “Costituzione Organismo tecnicamente accREDITANTE (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;
- il D.D.G. n.11195/2019 recante “Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente AccREDITANTE ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione”;
- il DCA n.62 del 26/05/2022 recante “Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto “Manuale Operativo dell'OTA ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) - Approvazione;

-la legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024
-la legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026
-la DGR n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024– 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)
-la DGR n. 780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
-la legge regionale 24/02/2023, n.8, art. 12 “Tariffe per l’autorizzazione e l’accreditamento nel Servizio sanitario regionale”;
-il DDG n. 3729 del 15/03/2023 avente ad oggetto: L.R. n. 8/2023, art. 12 (Tariffe per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento nel Servizio sanitario regionale). Adempimenti;
-la legge n. 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, che all’art. 15 ha modificato il comma 7 dell’art. 8-quater del D. Lgs. n. 502/92;
VISTA la richiesta di certificazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n.159/2011, Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0132957_20231205 relativa alla struttura in esame;
PRECISATO che è decorso il termine dei trenta giorni previsto dal comma 4 dell’art. 88 del D. Lgs.n. 159/2011 per l’acquisizione della certificazione senza aver ricevuto riscontro sulla Banca Dati Nazionale Unica, si procede sotto condizione risolutiva, avendo acquisito agli atti l’autocertificazione, provvedendo alla eventuale revoca dell’accreditamento qualora dovessero essere comunicate informazioni interdittive ai sensi del predetto Decreto Legislativo;
ATTESO che con nota prot. n. 35063 del 18/01/2024 è stata inoltrata la richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale generale e penale con indicazione anche dei carichi pendenti del Rappresentante legale e dei soci della Struttura in esame;
VISTE ALTRESI’
-le autocertificazioni dei casellari giudiziali e dei carichi pendenti del Rappresentante legale e dei soci della Struttura in esame, prot. n. 44674 del 23/01/2024, dalle quali non risultano cause ostative al rilascio della riconversione/trasformazione dell’accreditamento delle attività sanitarie di che trattasi;
-le autocertificazioni antimafia nelle quali si attesta la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.159/2011;
FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall’art. 71 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
VISTA ALTRESI’ la ricevuta di pagamento effettuato in data 19/01/2024 dell’importo di € 1.734,06 quale tassa di concessione regionale per la riconversione/trasformazione dell’accreditamento della suddetta struttura sanitaria, depositata in atti;
CONSIDERATO che l’importo di € 1.734,06 versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale sarà accertato, con successivo atto, dal Settore n.5 “Gestione Altri Tributi” del Dipartimento Economia e Finanze; sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio regionale anno 2024, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. - allegato 4.2;
VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell’Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n. 65435 del 31/01/2024; Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

DE CRE T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO del verbale di verifica finale dell’Organismo Tecnicamente Accreditante, acquisito agli atti con prot. n. 247049 del 31/05/2023, relativamente all’istanza di riconversione/trasformazione dell’accreditamento dei n.40 posti letto di RSA Anziani (R2), già

accreditati con DPGR 1/2011, in n. 20 posti letto di RSA Anziani e n. 20 posti letto di RSA Nucleo Demenze (R2D) per la struttura privata denominata Clinica Villa Vittoria gestita dalla omonima società con sede legale e operativa nel Comune di Antonimina in via Cavalier Ettore Ursino snc, Loc. Bagni, P. IVA 01208350809;

DI ACCOGLIERE l'istanza, presentata con pec del 21 maggio 2019 ed acquisita n prot. n. 195611 del 21 maggio 2019, relativamente all'istanza di riconversione/trasformazione dell'accreditamento dei n.40 posti letto di RSA Anziani (R2) in n. 20 posti letto di RSA Anziani e n. 20 posti letto di RSA Nucleo Demenze (R2D) per la struttura privata denominata Clinica Villa Vittoria gestita dalla omonima società con sede legale e operativa nel Comune di Antonimina in via Cavalier Ettore Ursino snc, Loc. Bagni, P. IVA 01208350809;

DI ACCREDITARE la riconversione/trasformazione di n.40 posti letto di RSA Anziani (R2), già accreditati con DPGR 1/2011, in n. 20 posti letto di RSA Anziani e n. 20 posti letto di RSA Nucleo Demenze (R2D) per la struttura privata denominata Clinica Villa Vittoria gestita dalla omonima società con sede legale e operativa nel Comune di Antonimina in via Cavalier Ettore Ursino snc, Loc. Bagni, P. IVA 01208350809;

DI PRECISARE CHE

-che l'accreditamento istituzionale è relativo alla riconversione/trasformazione da n. 40 posti letto di RSA Anziani (R2) in n. 20 posti letto di RSA Anziani (R2) e n. 20 posti letto di RSA Nucleo Alzheimer (R2D) autorizzata con DDG n. 300 del 12/01/2024;

-l'accreditamento è concesso, in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7 del D. Lgs. 502/92, modificato dalla legge n. 118/2022;

-le strutture sanitarie e socio-sanitarie devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private.

-il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento Salute e Welfare ed all'A.S.P. territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

-è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;

-ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016,

l'accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda Sanitaria competente;

- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la renumerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI STABILIRE che, per il rinnovo dell'accreditamento, deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R.24/2008, il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta.

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Salute e Welfare, nonché a:

-Settore n.11 Gestione SISR – Monitoraggio e Implementazione dei Flussi Sanitari – Modernizzazione e Digitalizzazione Sistema della Salute- Telemedicina

-Settore Assistenza Territoriale-Salute nelle Carceri-Sistema delle Emergenze Urgenze;

-Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33

Il Sub Commissario

F.to Ing. Iole Fantozzi

Il Sub Commissario

F.to Dott. Ernesto Esposito

Il Commissario ad acta

F.to Dott. Roberto Occhiuto

Dipartimento Salute e Welfare

Settore Autorizzazioni e Accreditamenti

Il Dirigente del Settore

F.to Dott.ssa Rosalba Barone

Il Dirigente Generale

F.to Dott. Tommaso Calabrò